



FATTURAZIONE ELETTRONICA

Imposta di bollo trimestrale

Il versamento dell'imposta di bollo virtuale dovuta sull'emissione di fatture elettroniche senza IVA dovrà essere effettuato trimestralmente sulla base dei conteggi predisposti dall'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente oppure con modello di pagamento F24.

Nella gestione della fatturazione elettronica, l'emissione di un documento senza IVA, richiede la valutazione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo quando necessaria, come ad esempio nel caso di ricevimento di dichiarazione di intento oppure fatturazione di operazioni fuori campo IVA art 15 o esenti IVA art. 10.

Le specifiche tecniche richiamano, in un campo del file strutturato formato xml, nei dati generali del documento denominato "Dati Bollo", gli elementi da valorizzare nei casi in cui sia prevista appunto l'applicazione dell'imposta di bollo.

Campo fattura elettronica	Contenuto
Bollo Virtuale:	indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale)
Importo Bollo:	importo dell'imposta di bollo

Le fatture elettroniche per le quali è richiesta l'applicazione dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto 17 giugno 2014.

Bollo

<i>Tipo</i>	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 GIUGNO 2014 (ART. 6)
<i>Importo</i>	2,00

Mentre il pagamento dell'imposta elettronica relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento dell'imposta **relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre.**

Questa è la modifica disposta con il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto **l'ammontare dell'imposta dovuta** sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle entrate (nell'**Area Fatture e corrispettivi**).

Le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse saranno:

Trimestre di riferimento	Termine di versamento imposta di bollo
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2019	20 aprile
Dal 1° aprile al 30 giugno 2019	20 luglio
Dal 1° luglio al 30 settembre 2019	20 ottobre
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019	20 gennaio

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

- mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con **addebito su conto corrente bancario o postale**, oppure
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it – clara.pollet@apito.it).